

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AD ENTI, ASSOCIAZIONI E COMITATI OPERANTI NEL CAMPO CULTURALE, TURISTICO, SPORTIVO, RICREATIVO E DEL TEMPO LIBERO PRESENTI NEL TERRITORIO COMUNALE

(ai sensi dell'art. 12 della Legge n. 241/1990 e degli artt. 57 e 59 dello Statuto Comunale)

FINALITA'

ART. 1

L'Amministrazione comunale di Manfredonia, al fine di incentivare l'azione di promozione e diffusione della cultura, dell'attività turistica, dell'attività dilettantistica sportiva e dell'impiego del tempo libero di associazioni ed istituzioni, concede contributi finanziari, sovvenzioni e vantaggi economici, in favore di Enti, Associazioni, Istituzioni scolastiche pubbliche e private, gruppi folkloristici, cooperative, Federazioni, dopolavori, Comitati regolarmente costituiti, Enti religiosi ed organizzazioni socio-scolastiche, secondo le norme stabilite dal presente regolamento, in ottemperanza dell'art. 12 della Legge n. 241/1990 e in applicazione degli artt. 57 e 59 dello Statuto Comunale. Le Associazioni di cui al Comma 1, per poter accedere a contributi finanziari e vantaggi economici concessi dal Comune devono essere già iscritti all'Albo Comunale delle Associazioni, ai sensi degli articoli 57 e 59 dello Statuto Comunale. L'iscrizione all'Albo di cui sopra non è richiesta per i singoli cittadini, per i Comitati, per le Istituzioni e organizzazioni scolastiche, per le Istituzioni e organizzazioni religiose.

ART. 2

Gli interventi contributivi di cui al precedente articolo sono assegnati privilegiando comunque le iniziative che, previo assenso dell'Amministrazione comunale, saranno realizzate con il patrocinio o il diretto coinvolgimento della stessa.

ART. 3

Al fine di conseguire gli scopi previsti dal presente regolamento, l'Amministrazione comunale di Manfredonia, assegna contributi, sovvenzioni e vantaggi economici in favore dei soggetti indicati all'art. 1) per:

- a. attività culturali, di studio e di ricerca, a tutti i livelli perseguite, anche con congressi, convegni, pubblicazioni, mostre e manifestazioni varie di interesse socio - culturale;
- b. attività teatrali, di cineforum, di spettacolo e di danza;
- c. attività sportive, turistiche o ricreative, svolte istituzionalmente o occasionalmente, a livello dilettantistico e come servizio per la formazione psicofisica dei giovani e per un migliore impiego del tempo libero.

MODALITA' DEGLI INTERVENTI

ART. 4

Gli interventi contributivi, da concretizzarsi in relazione alle attività di cui all'art. 3 lettera a) debbono privilegiare le iniziative rivolte a:

1. studi, rilevamenti, catalogazione e conservazione dei beni culturali e monumentali cittadini purché di pubblica fruizione;
2. illustrazione, divulgazione e conoscenza del patrimonio naturale, artistico, culturale del territorio di Manfredonia;
3. illustrazione di studi su personaggi, fatti, avvenimenti, noti o inediti, riferiti ad epoche della storia locale;
4. studi, iniziative e ricerche per lo sviluppo delle attività archeologiche, anche sottomarine, anche nel quadro del potenziamento delle istituzioni museografiche;
5. attività ed iniziative rivolte all'aggiornamento culturale dei giovani su problemi e tematiche di attualità nel campo etico, civico, sociale, economico, pedagogico;
6. stampa di atti, studi e pubblicazioni varie riguardanti attività, temi e problemi indicati nei numeri precedenti.

ART. 5

Gli interventi contributivi da concretizzarsi in relazione alle attività di cui all'art. 3 lettera b) debbono privilegiare le iniziative rivolte a:

1. formazione di massa, con preferenza nel settore studentesco, nel campo della musica, dello spettacolo di prosa, della informazione e divulgazione del progresso artistico, scientifico e tecnico anche attraverso il mezzo televisivo e radiofonico;
2. incentivare l'associazionismo giovanile a scopo artistico, musicale e teatrale, cinematografico e audiovisivo;
3. stimolare dibattiti, convegni, tavole rotonde su problematiche rivolte alla conoscenza della produzione artistica e alla sua esposizione e diffusione;

4. sostenere elaborazioni di metodologie e tecniche per la realizzazione di corsi per la formazione di operatori nel settore della musica, del teatro, del cinema, della televisione e della radiofonia;
5. conservare e sostenere le tradizioni delle attività locali di formazione musicale nel settore bandistico e corale.

ART. 6

Gli interventi contributivi da concretizzarsi in relazione alle attività di cui all'art. 3 lettera c) debbono privilegiare le iniziative rivolte a:

1. manifestazioni sportive, turistiche, folkloristiche e ricreative di rilievo internazionale, nazionale, regionale, provinciale e comunale, di largo interesse popolare a condizione che si svolgano nell'ambito del territorio comunale;
2. partecipazione a campionati agonistici di interesse nazionale, regionale e locale nelle varie discipline sportive riconosciute dal CONI;
3. sostenere l'organizzazione e svolgimento di corsi, campi scuola, meeting, incontri, dibattiti, sia per la formazione di operatori nel settore (atleti, giudici, arbitri ecc.) sia per la incentivazione e diffusione della pratica sportiva di massa;
4. concorrere alle spese di gestione e conduzione di impiantistica sportiva per lo svolgimento di attività sportive da parte delle formazioni giovanili.

TIPI DI CONTRIBUTI

ART. 7

L'Amministrazione comunale può intervenire per concedere:

- a. patrocinio;
- b. uso gratuito di strutture immobiliari, mobiliari, o approntamento di strutture occasionali;
- c. contributi in denaro.

PATROCINIO

ART. 8

Il patrocinio è l'espressione del sostegno concesso dal Comune ad iniziative pubbliche o private, per l'apporto dato dalle stesse allo sviluppo sociale, culturale, artistico, sportivo, ricreativo, turistico ed economico della comunità locale.

Qualora l'iniziativa sia accolta dal Comune, il patrocinio comporta, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 689, la riduzione dell'imposta di pubblicità, per il solo materiale pubblicitario volto a diffonderla. Tale circostanza deve sempre risultare dal provvedimento di concessione.

Il patrocinio concesso dal Comune deve essere reso pubblicamente noto dal soggetto che lo ha ottenuto, attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione dell'iniziativa. La concessione del patrocinio può accompagnarsi alla concessione di vantaggi economici di altro tipo, quali quelli previsti nel presente regolamento, nei casi ed alle condizioni di volta in volta stabilite. La concessione del patrocinio compete alla Giunta Comunale.

ISTANZA E PROVVEDIMENTO

ART. 9

I soggetti che intendono ottenere il patrocinio devono presentare, almeno 30 giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa, una istanza corredata dal programma operativo con indicazione dei tempi e dei luoghi di realizzazione.

L'ufficio dovrà concludere la istruttoria entro 15 giorni dalla presentazione della domanda, se completa; qualora la domanda dovesse risultare incompleta, il termine sarà sospeso dal momento dell'invio della richiesta di integrazione e riprenderà a decorrere dalla ricezione della documentazione mancante. Il provvedimento autorizzativo sarà emanato, con delibera di Giunta Comunale, entro 30 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, salvo quanto stabilito in tema di sospensione del provvedimento di cui al comma precedente.

MANIFESTI ED INVITI

ART. 10

La concessione del patrocinio potrà o meno accompagnarsi all'assunzione delle spese relative alla stampa dei soli manifesti pubblicitari e inviti connessi all'iniziativa, oltre, eventualmente, alle spese di spedizione degli stessi, con provvedimento della Giunta Comunale, quando i soggetti richiedenti non abbiano fini di lucro e quel che programmato abbia carattere non commerciale e sia di interesse sociale, culturale, educativo-scolastico, artistico, ricreativo, sportivo per la comunità locale.

USO DI STRUTTURE

ART.11

Il Comune potrà concedere, a soggetti la cui attività non abbia scopo di lucro e per iniziative aventi finalità non commerciali, l'uso gratuito di strutture immobiliari o mobiliari e/o l'approntamento di strutture occasionali, sia che tali strutture vengano ordinariamente concesse gratuitamente oppure a pagamento. Le concessioni di cui sopra potranno comportare l'utilizzo del personale comunale, salvo che per la custodia dei locali e delle attrezzature.

Per strutture immobiliari particolari, caratterizzate da un uso che rende indispensabile una maggiore celerità del procedimento di concessione, potranno essere approvate speciali regolamentazioni, che attribuiscono al dirigente del settore interessato la competenza ad emanare l'atto di concessione. Per quanto concerne l'istanza e i termini del procedimento, trova applicazione quanto previsto dall'art. 9 comma 2 del presente regolamento.

CONTRIBUTI ANNUALI PER ATTIVITA' CULTURALI, RICREATIVE, TURISTICHE E DEL TEMPO LIBERO

ART.12

Il Comune può concedere, nella misura massima del 50% della spesa ritenuta ammissibile, ai soggetti di cui all'Art. 1, comma 1, purché non aventi fini di lucro, contributi finalizzati allo svolgimento di iniziative, a carattere non commerciale, di interesse sociale, culturale, artistico, ricreativo per la comunità locale. Le istanze devono pervenire, sottoscritte da legale rappresentante, entro e non oltre il 15 gennaio di ogni anno e corredate da: - relazione illustrativa dei programmi che si intendono attuare; - piano finanziario delle entrate e delle uscite; - dati anagrafici del soggetto abilitato a quietanzare; - numero di codice fiscale dell'associazione o ente. - dichiarazione di non appartenenza ad articolazioni politiche ai sensi della Legge n. 659/1981.

L'ufficio competente potrà inoltre chiedere ogni altra notizia o documentazione utile ai fini della determinazione dell'intervento comunale.

Entro il 15 dicembre di ogni anno dovrà essere pubblicato il manifesto-avviso per l'assegnazione dei contributi per l'anno successivo. L'ufficio dovrà concludere l'istruttoria delle singole istanze entro 90 giorni dalla presentazione della documentazione, se completa; qualora la stessa dovesse essere incompleta, il termine verrà sospeso dal momento

dell'invio della richiesta integrazione e riprenderà a decorrere dalla ricezione della documentazione. Il programma annuale di riparto fra le diverse attività, è predisposto a cura dell'Assessorato al ramo, entro il 28 febbraio di ogni anno, acquisito il parere delle Consulte previste dall'art. 59 dello Statuto, ed approvato dalla Giunta Comunale, sentita la Commissione Consiliare competente.

Per ottenere la liquidazione del contributo i beneficiari devono produrre una relazione sull'attività svolta e sui risultati ottenuti, il conto consuntivo delle entrate e delle uscite allegando, in originale o in copia conforme, i relativi giustificativi di spesa di importo almeno pari a quello ammesso a contributo.

La liquidazione del contributo è disposta con determinazione del Dirigente del servizio.

Qualora la spesa sostenuta dall'ente o dalla associazione, al netto di eventuali altre entrate, non raggiunga quella ammessa, il contributo sarà proporzionalmente ridotto.

CONTRIBUTI PER LE ATTIVITA' SPORTIVE

ART.13

I contributi annuali per le attività sportive si suddividono in contributi per attività agonistiche e contributi per attività non agonistica. Il Comune può concedere contributi nella misura massima del 50% della spesa ritenuta ammissibile.

CONTRIBUTI PER ATTIVITA' AGONISTICA

ART.14

In favore della Società Sportiva Manfredonia Calcio in considerazione delle notevoli spese che tale sodalizio sopporta per lo svolgimento del campionato di appartenenza, viene iscritto apposito stanziamento nel Bilancio di previsione degli esercizi di riferimento.

L' 80% del totale dei contributi per l'attività agonistica viene ripartito proporzionalmente fra tutte le società sportive partecipanti alle attività delle Federazioni sportive nazionali del CONI, con sport a squadre. Per sport a squadre si intende qualsiasi disciplina sportiva nella quale prevalga il risultato della formazione rispetto a quello dei singoli atleti. Tale percentuale viene ripartita in misura proporzionale tenendo conto dei seguenti criteri e valori:

1. Numero massimo di atleti previsto dal regolamento federale della disciplina di appartenenza risultante dai referti arbitrali:
 - da 2 a 5 persone punti 0,5
 - da 6 a 10 persone punti 1
 - da 11 a 15 persone punti 1,5
 - oltre 15 persone punti 2
2. Numero delle partite disputate distinguendole sia tra le diverse categorie (squadra A - Juniores - Allievi ecc.) che tra i diversi ambiti territoriali (comunale, provinciale, regionale, nazionale).

Categorie di campionato

- Squadre pulcini/ragazzi punti 0,5 a partita
- Squadre allievi punti 1 a partita
- Squadre Juniores punti 1,5 a partita
- Squadre maggiori punti 3 a partita

Ambito territoriale

- Comunale punti 0,5 a partita
- Provinciale punti 1 a partita
- Regionale punti 1,5 a partita
- Nazionale punti 3 a partita

3) Anno di costituzione dell'Associazione

- da 0 a 3 anni punti 1
- da 3 a 5 anni punti 5
- da 5 a 7 anni punti 8
- da 8 a 10 anni punti 10
- oltre 10 anni punti 15
- oltre 20 anni punti 20

Il 10% dell'importo totale dei contributi ordinari per l'attività agonistica viene ripartito proporzionalmente fra le Associazioni che svolgono prevalentemente uno sport individuale. Per sport individuale si intende una disciplina sportiva in cui il riconoscimento del risultato è attribuito al singolo atleta. Tale ripartizione avviene in base alle partecipazioni di ciascun atleta a competizioni ufficiali al di fuori del territorio comunale, così come segue:

- Competizione provinciale punti 0,5 moltiplicato il numero delle manifestazioni alle quali ha partecipato;
- Competizione extra-provinciale punti 1,5 moltiplicato il numero delle manifestazioni alle quali ha partecipato;

Il 10% dell'importo totale dei contributi per l'attività sportiva viene ripartito, in via proporzionale, fra le Associazioni regolarmente affiliate alla Federazione Italiana Sport Disabili, già riconosciuta dal CONI, che svolgono attività ufficiale in favore di disabili e soggetti appartenenti a categorie svantaggiate partecipando regolarmente a Campionati provinciali, regionali, nazionali ed internazionali, nelle discipline sportive ammesse.

Ogni associazione che intende ottenere contributi per attività agonistica deve presentare istanza, da far pervenire al Comune, entro e non oltre il 31 ottobre di ogni anno, con allegata la seguente documentazione:

- a. piano finanziario delle Entrate e delle Uscite e calendario delle attività a cui partecipa;
- b. dati anagrafici e fiscali del soggetto abilitato a quietanzare e del legale rappresentante;
- c. numero di Codice Fiscale dell'Associazione;
- d. dichiarazione di non appartenenza ad articolazioni politiche ai sensi della Legge n. 659/1981;
- e. atto costitutivo e Statuto regolarmente registrato;

Per quanto concerne l'istruttoria e i termini per la conclusione del procedimento trova applicazione quanto previsto dall'art. 12 del presente regolamento. Per ottenere la liquidazione del contributo assegnato i beneficiari dovranno produrre la seguente documentazione:

- a. relazione esplicativa dell'attività sportiva agonistica effettuata;
- b. copia autentica dei referti arbitrali relativi alle partite di ogni gara di campionato contenenti l'esatta indicazione degli atleti e della categoria;
- c. copia del calendario delle gare redatto dalla Federazione Sportiva di appartenenza;
- d. attestazione della federazione Sportiva di appartenenza relativa all'anno di costituzione dell'Associazione;
- e. conto consuntivo delle entrate e delle uscite, allegando in originale o in copia conforme i relativi giustificativi di spesa di importo almeno pari a quello ammesso a contributo.

Qualora la spesa sostenuta dall'Associazione, al netto di eventuali altre entrate, è inferiore a quella ammessa a contributo e la documentazione prodotta non è sufficiente all'accertamento dei punteggi richiesti, il contributo sarà proporzionalmente ridotto.

CONTRIBUTI ANNUALI PER ATTIVITA' SPORTIVA NON AGONISTICA

ART.15

Per attività sportiva non agonistica si intende quella praticata a livello amatoriale e promozionale al fine di divulgare la pratica delle varie discipline sportive fra i giovani e fra i lavoratori. Rientrano in tale ambito le attività praticate dagli Enti di promozione sportiva nel territorio e quelle attività di sport indette ed organizzate da sodalizi ed associazioni che hanno come finalità quella dello svolgimento di attività sociali, per il tempo libero e ricreative. Rientrano in tale ambito anche quelle attività organizzate o indette da Associazioni praticanti attività agonistica che, per il genere di manifestazione o iniziativa organizzata e per il tipo della stessa non possono in alcun caso essere considerate agonistiche. A titolo di esempio pratico possono essere considerate attività non agonistiche quelle di promozione e divulgazione, le gare ufficiali amichevoli senza scopo competitivo, i tornei amatoriali, i meeting, le riunioni fra più associazioni, le iniziative sportive indette a scopo benefico, le gare cittadine, quelle di carattere sportivo-turistiche o dimostrative, le attività organizzate a livello locale per la divulgazione di discipline sportive o giochi meno conosciuti, e quant'altro non rientri nell'ambito di un campionato con titoli finali in palio.

Per la presentazione delle domande di contributi il termine di scadenza dell'istanza è fissato al 15 gennaio di ogni anno, con allegata la seguente documentazione:

- a. relazione illustrativa dei programmi che si intendono attuare;
- b. piano finanziario delle entrate e delle uscite;
- c. dati anagrafici e fiscali del soggetto abilitato a quietanzare e del legale rappresentante;
- d. numero di codice fiscale dell'Associazione o Ente;
- e. dichiarazione di non appartenenza ad articolazioni politiche ai sensi della Legge n. 659/1981;
- f. atto costitutivo e Statuto regolarmente registrato.

Per quel che riguarda l'istruttoria e i termini per la conclusione del procedimento trova applicazione quanto stabilito dall'art. 12 del presente regolamento.

Per quanto concerne la liquidazione del contributo assegnato, l'erogazione potrà avere luogo dopo la presentazione dei segg. documenti:

- a. relazione finale sull'attività svolta e risultati conseguiti;

- b. consuntivo delle entrate e delle spese tutte munite di regolari giustificativi di spesa conformi agli originali;

Qualora la spesa sostenuta e il conto consuntivo, al netto di eventuali altre entrate, siano inferiori alla somma ammessa a contributo o le pezze giustificative non corrispondano ad una somma di spesa almeno pari a quella assegnata, il contributo da erogare potrà subire riduzioni in proporzione alle spese effettivamente sostenute.

FESTE RELIGIOSE

ART.16

Il Comune può concedere, nella misura massima del 50% della spesa ritenuta ammissibile, a comitati, associazioni ed altri organismi privati, dotati o meno di personalità, purché non aventi fini di lucro, anche se non iscritti all'albo comunale previsto dall'art. 57 punto 2 dello Statuto, contributi finalizzati allo svolgimento di feste religiose per la comunità locale.

Le domande devono pervenire all'Assessorato competente almeno 30 giorni prima della data fissata per l'avvenimento e devono essere corredate da: - relazione illustrativa dei programmi che si intendono attuare; - piano finanziario delle entrate e delle uscite; - ogni ulteriore elemento necessario ai fini della concessione del contributo. L'ufficio competente potrà inoltre richiedere ogni altra notizia e documentazione utile ai fini della determinazione dell'intervento comunale.

Per ottenere la liquidazione del contributo i beneficiari devono produrre una relazione sull'iniziativa, il conto consuntivo delle entrate e delle uscite allegando, in originale o in copia conforme, i relativi giustificativi di spesa di importo almeno pari a quello ammesso a contributo. La liquidazione è disposta con determinazione del Dirigente. Qualora la spesa sostenuta non raggiunga quella ammessa, il contributo sarà proporzionalmente ridotto.

Per quanto concerne l'istruttoria e i termini per la conclusione del procedimento, trova applicazione quanto previsto dall'art. 9, comma 2 del presente Regolamento.

CASI PARTICOLARI

ART.17

Il Comune può concedere, nella misura massima del 75% della spesa ritenuta ammissibile, a comitati nominati dalla Giunta Comunale, anche

se non iscritti nell'albo comunale previsto dall'art. 57 dello Statuto, contributi finalizzati allo svolgimento di manifestazioni di interesse provinciale, regionale o nazionale. Al fine di determinare il contributo, il Presidente del Comitato dovrà inoltrare la seguente documentazione: - relazione illustrativa dei programmi che si intendono attuare; - piano finanziario delle entrate e delle uscite.

Per ottenere la liquidazione del contributo, il Presidente del Comitato deve produrre una relazione finale sull'iniziativa, il conto consuntivo delle entrate e delle uscite allegando, in originale o in copia conforme, i relativi giustificativi di spesa di importo almeno pari a quello ammesso a contributo.

La liquidazione è disposta con determinazione del Dirigente. Qualora la spesa sostenuta non raggiunga quella ammessa, al netto di eventuali altre entrate, il contributo sarà proporzionalmente ridotto.

Per quanto concerne l'istruttoria e i termini per la conclusione del procedimento, trova applicazione quanto previsto dall'art. 9, comma 2 del presente Regolamento.

MODALITA' DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

ART.18

Il contributo in denaro potrà essere erogato:

- a. per intero prima dello svolgimento della iniziativa;
- b. per il 50% prima dell'iniziativa e per il 50% a rendicontazione avvenuta;
- c. successivamente, a rendicontazione avvenuta.

L'Assessore al ramo, sentito il Responsabile del servizio, dovrà indicare la modalità di erogazione più opportuna indicandone i motivi. Il contributo concesso a titolo di anticipazione dovrà essere comunque accompagnato da apposito rendiconto con le pezze giustificative autenticate o in copia conforme, pena la revoca della concessione del contributo e il recupero coattivo ai sensi del R.D. 14 aprile 1910 n. 639.

CONTRIBUTI STRAORDINARI

ART.19

Per partecipazioni e per manifestazioni di particolare e comprovato spessore sociale, culturale e sportivo di carattere regionale, nazionale ed internazionale, potranno essere discrezionalmente concessi contributi

straordinari e/o altre provvidenze previste nel presente regolamento purché le istanze siano presentate entro e non oltre i 15 giorni precedenti la data stabilita.

La competenza a decidere sulle richieste straordinarie di contributi è della Giunta Comunale.

Le istanze dovranno essere corredate di tutta la documentazione richiesta:

- relazione illustrativa del programma che si intende realizzare con allegato il piano delle entrate e delle spese;
- dati anagrafici e fiscali del soggetto abilitato a quietanzare e del legale rappresentante;
- numero di codice fiscale dell'Associazione o Ente;
- dichiarazione di non appartenenza ad articolazioni politiche ai sensi della Legge n. 659/1981.
- atto costitutivo e Statuto regolarmente registrato.

L'istruttoria dovrà concludersi entro 20 giorni dalla presentazione della domanda; la Giunta dovrà deliberare la proposta entro 35 giorni dalla stessa data. Qualora la Giunta non abbia deliberato decorsi 60 giorni dalla presentazione della domanda, la stessa dovrà intendersi respinta.

CONTRIBUTI STRAORDINARI IN FAVORE DI SINGOLI CITTADINI

ART.20

Il Comune può concedere contributi straordinari a singoli cittadini meritevoli che siano promotori di iniziative di particolare interesse artistico, storico, sportivo e culturale in genere, quali a titolo di esempio: autori per la pubblicazioni di libri, incisioni discografiche, produzione di documenti radio-televisivi, autori partecipanti a manifestazioni sociali, culturali in genere o artistiche di rilievo, atleti partecipanti a manifestazioni o campionati di grande rilievo sportivo, organizzatori di mostre, convegni, saggi, manifestazioni di pubblico interesse, manifestazioni di interesse sociale e di aggregazione da indire, pubblicare o svolgere nel territorio cittadino o anche al di fuori dell'ambito territoriale.

Gli interessati potranno in ogni periodo dell'anno presentare le loro istanze purché corredate da una relazione illustrativa dell'iniziativa e degli obiettivi che intendono raggiungere, da un piano delle entrate e delle spese, dai dati anagrafici e fiscali del richiedente o del soggetto abilitato a quietanzare. I contributi ammessi non potranno superare il 50% delle spese previste per la realizzazione della iniziativa, al netto di

eventuali altre entrate, la cui liquidazione potrà avvenire dopo la presentazione di regolare rendiconto e di copia conforme dei giustificativi di spesa.

Per l'avvio dell'istruttoria e la concessione del contributo vale quanto stabilito dall'art. 9 comma 2 del presente regolamento.

VANTAGGI ECONOMICI E SPESE DI RAPPRESENTANZA

ART.21

Nell'ambito delle proprie spese di rappresentanza, il Comune potrà concedere a soggetti determinati, rappresentativi dell'Ente od organizzazioni cui appartengono, per incontri e manifestazioni ufficiali, l'uso di strutture, forme di ospitalità o altri vantaggi economici, a condizione che tali spese rispondano all'obiettivo esigenza del Comune di manifestarsi ed intrattenere rapporti all'esterno, in relazione ai propri fini istituzionali e che comunque rientrino nei limiti di ammissibilità definiti dalla legge per le spese di rappresentanza. I provvedimenti di assunzione di spesa, di competenza della Giunta Comunale, dovranno essere adeguatamente motivati, in relazione alle circostanze ed ai motivi che hanno indotto a sostenere le spese.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

ART.22

Ai sensi dell'art. 5 della Legge N. 241/1990, il Dirigente dell'unità organizzativa competente è responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale. L'unità organizzativa competente e il nominativo del responsabile del procedimento potranno essere comunicati a chiunque ne abbia interesse.

ALBO DEI BENEFICIARI DI PROVVIDENZE

ART.23

Con delibera di Giunta Comunale n. 651 del 24.3.1992 è stato istituito, ai sensi dell'art. 22 della Legge 30.12.1991 n. 412, l'albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica sul quale vanno registrati tutti i soggetti, ivi comprese le persone fisiche, cui siano stati erogati, in ogni esercizio finanziario, contributi, sovvenzioni e benefici di natura economica.

NORMA TRANSITORIA

ART.24

Fino all'entrata in vigore dell'albo delle Associazioni il Comune ha facoltà di erogare i contributi in favore di Enti ed Associazioni secondo la normativa stabilita dal regolamento di cui alla Delibera del C.S. n. 664 dell'11.11.1992.